

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)903

Vol. 1971/0149

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 903 def.

Bruxelles, 28 luglio 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comune da applicare
alle importazioni

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione ai dipartimenti
francesi d'Oltremare del regolamento n.
che istituisce un regime comune da applicare
alle importazioni

COM(71) 903 def.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comune da applicare alle
importazioni

NOTA INTRODUTTIVA

In data 25 maggio 1970, il Consiglio ha emanato il regolamento CEE n. 1025/70 che istituisce un regime comune da applicare alle importazioni da paesi terzi, il quale deve essere sottoposto a revisione, a norma dell'articolo 14, entro il 31 dicembre 1971.

Durante gli ultimi mesi i servizi della Commissione hanno tenuto, ai fini di tale revisione, un certo numero di riunioni con gli esperti degli Stati membri. In base ai risultati dei lavori preparatori, la Commissione è del parere che la revisione del regolamento dovrebbe concentrarsi su tre problemi:

1. criterio per la definizione delle importazioni che beneficiano della liberalizzazione comunitaria; "paese d'origine", "paesi di acquisto", "paese di provenienza";
2. documenti di importazione;
3. trattamento riservato dalle autorità di uno Stato membro agli importatori stabiliti negli altri Stati membri.

Per i motivi sotto indicati, la Commissione propone le seguenti soluzioni:

- ad 1: applicazione, generalmente del solo criterio dell'origine per la definizione delle importazioni che beneficiano della liberalizzazione GATT;
- ad 2: principio della soppressione di qualsiasi documento preventivo all'importazione;
- ad 3: parità di trattamento per tutti gli importatori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

1. Criterio per la definizione delle importazioni che beneficino della liberalizzazione comunitaria; "paese di origine" "paese di acquisto" "paese di provenienza"

Il regolamento (CEE) n. 1025/70 concede la libertà di importazione ai prodotti inseriti nell'elenco comune di liberalizzazione "dei" paesi della zona "GATT". Pertanto si tratta di sapere se, per poter beneficiare della liberalizzazione, un prodotto deve essere "originario" di uno di questi paesi, se deve "provenirne", esservi "acquistato" oppure se deve riunire varie di queste condizioni.

L'attuale legislazione degli Stati membri può esser riassunta nel modo seguente:

GERMANIA: il paese di origine ed il paese di acquisto devono beneficiare della liberalizzazione GATT, ma possono esser diversi;

BENELUX: il paese di origine deve beneficiare della liberalizzazione GATT;

FRANCIA: il paese di origine ed il paese di provenienza devono beneficiare ambedue di una misura di liberalizzazione per il prodotto in questione senza che il paese di provenienza debba necessariamente appartenere alla zona "GATT";

.../...

ITALIA: il paese di origine deve beneficiare della liberalizzazione GATT eccezion fatta per la RAU (Egitto), la Jugoslavia ed il Giappone, paesi per i quali devono coincidere l'origine e la provenienza.

Le formule impiegate dagli Stati membri hanno un denominatore comune: essi sono basati in ogni caso sull'origine del prodotto in uno dei paesi membri del GATT o in un paese equiparato. Questo dovrebbe essere il punto di partenza della soluzione comunitaria.

L'applicazione da parte di certi Stati membri di un secondo criterio che si aggiunge a quello dell'origine viene spiegato essenzialmente con ragioni storiche collegate al controllo degli scambi dell'epoca del dopo-guerra nonché alla necessità di proteggersi contro determinate pratiche commerciali anormali. La convertibilità generale delle monete occidentali e la semplificazione delle formalità di scambio nei confronti dei paesi socialisti, nonché la larghissima liberalizzazione di cambio a livello mondiale rende ora dubbia la ragione di essere di queste misure, una volta giustificate.

Per questa ragione, soltanto il criterio dell'origine viene seguito nei paesi del Benelux con grande soddisfazione delle amministrazioni nonché dei settori interessati.

La Commissione ritiene che la Comunità dovrebbe ispirarsi all'esperienza del Benelux. Infatti il criterio dell'origine GATT soddisfa, da solo, al bisogno di protezione dell'industria comunitaria escludendo dalla liberalizzazione i paesi le cui manipolazioni di prezzi o di quantitativi potrebbero presentare speciali pericoli per il mercato europeo. Inoltre la formula presenta i seguenti considerevoli vantaggi:

- è semplice e pratica;
- rappresenta la contropartita logica della formula "origine" per le restrizioni quantitative o altre misure di salvaguardia;
- offre la maggiore latitudine per le operazioni di commercio, siano esse dirette, triangolari o altre;
- favorisce il multilateralismo degli scambi.

Per questi motivi, la Commissione propone che la liberalizzazione comunitaria nei confronti dei paesi membri del GATT od equiparati si ricolleghi, unicamente al criterio dell'origine (1).

Per quanto riguarda la realizzazione di questo principio, la Commissione suggerisce di procedere per tappe, evitando qualsiasi problema di adattamento improvviso per gli Stati membri. Essa propone quindi di limitarsi in un primo tempo ai prodotti inseriti nei due elenchi di liberalizzazione dei regolamenti CEE n. 25/70 e 109/70, che sono pertanto liberalizzati tanto nei confronti dei paesi membri del GATT quanto nei confronti dei paesi a commercio di stato. Dato che tali prodotti possono entrare ancora liberamente in tutta la Comunità anche se sono originari di un paese a commercio di stato, sarebbe poco logico rifiutar loro la liberalizzazione se sono originari di un paese membro del GATT e provengono da un paese a commercio di Stato.

Per quanto concerne gli altri prodotti, cioè quelli che beneficiano della sola liberalizzazione GATT, i sistemi in vigore negli Stati membri potrebbero venire mantenuti provvisoriamente. Ne risulta pertanto quanto segue:

- la Germania potrebbe continuare a fare dipendere l'importazione di questi prodotti alla doppia condizione che non soltanto il paese di origine ma

.../...

(1) Si veda l'articolo 1.

anche il paese di acquisto facciano parte dei paesi membri del GATT od equiparati (1);

- la Francia potrebbe continuare a subordinare l'importazione di questi prodotti alla duplice condizione che non soltanto i paesi di origine ma anche i paesi di provenienza facciano parte dei paesi membri del GATT od equiparati (2).

Infine sarebbe inopportuno, allo stadio attuale, in attesa della conclusione di determinati accordi commerciali comunitari, di non autorizzare l'Italia a vincolare l'importazione di prodotti originari dall'Egitto, dalla Jugoslavia e dal Giappone alla condizione che il loro paese di origine coincida con i paesi di provenienza. (3)

La rapida evoluzione della liberalizzazione comunitaria nei confronti dei paesi a commercio di stato (dagli inizi del 1970, l'elenco comune di liberalizzazione del regolamento CEE n. 109/70 ha potuto essere ampliato di circa 200 voci intere della TDC) permette alla Commissione di sperare che i prodotti oggetto delle varie soluzioni transitorie possano essere progressivamente sottoposti al regime generale dell'applicazione del solo criterio dell'origine.

2. Documenti di importazione

Prescindendo dal caso particolare della vigilanza comunitaria, il regolamento CEE n. 1025/70 lascia l'impiego dei documenti di importazione alla discrezione degli Stati membri. Le loro politiche accusano divergenze considerevoli:

GERMANIA: ciascuna importazione è subordinata alla preventiva presentazione di una dichiarazione d'importazione che è automaticamente vidimata dalle competenti autorità;

.../...

- (1) Si veda l'art. 17 par. 2a
- (2) Si veda l'art. 17 par. 2b
- (3) Si veda l'art. 17 par. 2c

BENELUX: eccezion fatta per alcuni prodotti soggetti alla licenza automatica, non viene richiesto alcun documento d'importazione;

FRANCIA: non vengono richiesti documenti d'importazione salvo, in alcuni casi, una dichiarazione vidimata;

ITALIA: come norma generale non viene richiesto alcun documento d'importazione, fanno eccezione alcuni casi, nei quali sono prescritti una licenza automatica oppure una dichiarazione vidimata, oppure quando esiste un regime speciale per i prodotti che figurano nell'elenco sperimentale "Giappone".

La Commissione si trova pertanto davanti a una scelta difficile:

da una parte, la redazione di un documento d'importazione comunitario rappresenterebbe un considerevole progresso verso armonizzazione delle procedure di importazione; l'articolo 14 del regolamento CEE n. 1025/70 si orienta d'altronde in questa direzione;

d'altra parte, l'attuale situazione dell'economia comunitaria non sembra giustificare l'impiego di un documento speciale per il complesso delle importazioni liberalizzate. I documenti doganali, in particolare le dichiarazioni in dogana, contengono indicazioni più precise. Se necessario, è pertanto sufficiente specialmente per scopi statistici, estrarne l'essenziale; in determinati Stati membri questo avviene mediante una copia speciale inserita nella serie dei vari originali e copie di cui si compone la dichiarazione in dogana. I dati vengono trasmessi dalla dogana all'amministrazione centrale del commercio estero che li elabora, spesso mediante ordinatore. Nei casi in cui questo controllo a posteriori delle importazioni si rivela insufficiente, la maggior parte degli Stati membri impiegano in modo selettivo i documenti di importazione limitandoli ai soli prodotti per i quali la situazione del mercato richiede un controllo preventivo.

In questa situazione la Commissione è del parere che si potrebbe rinunciare alla compilazione di un documento strettamente comunitario imposto per tutte le importazioni liberalizzate. Essa propone pertanto che prescindendo da alcune eccezioni giustificate dalle necessità economiche quali le misure di vigilanza e di salvaguardia, la Comunità faccia suo il principio della

soppressione di ogni documento preventivo all'importazione per i prodotti che beneficino della liberalizzazione GATT (1).

Pur essendo conscia del fatto che l'applicazione di siffatta soluzione di principio rappresenterebbe per la Germania una profonda modifica delle sue procedure amministrative, la Commissione è nondimeno del parere che tale adattamento sarebbe giustificato dai suoi vantaggi pratici. Analoghi motivi di razionalizzazione amministrativa hanno d'altronde già indotto il Bundesverband des Gross- und Aussenhandels (Confederazione nazionale per il commercio all'ingrosso ed estero) a pronunciarsi ufficialmente per la soppressione della dichiarazione all'importazione attualmente utilizzata per tutte le importazioni, ed a richiamare l'attenzione del Governo tedesco sulle spese considerevoli che il suo impiego impone agli importatori nazionali.

Siffatta semplificazione delle procedure amministrative della Germania tradurrebbe d'altronde meglio la sua politica commerciale del tutto liberale e stabilirebbe, inoltre, un esempio importante per i negoziati del GATT in questo settore delle formalità all'importazione.

Infine, la Commissione rileva che la sua proposta si riferisce unicamente al regime d'importazione per i paesi della zona GATT e non pregiudica pertanto in alcun modo le normative da applicare nei confronti dei paesi dell'Est.

Una volta stabilito il principio della libertà d'importazione senza formalità preventive allo sdoganamento, non sarebbe realistico non stabilire una speciale vigilanza delle importazioni che possono causare danno ai produttori della Comunità.

Nella prospettiva della Commissione, questa vigilanza dovrebbe integrarsi in una procedura comunitaria, basandosi su una informazione reciproca e su consultazioni preventive ad ogni azione, sia questa comunitaria oppure nazionale (2). A termine delle consultazioni potrebbe venire stabilita la vigilanza comunitaria (3). Qualora la situazione del mercato non la giustificasse, ciascuno Stato membro potrebbe applicare una vigilanza nazionale (4) che invece di essere subordinata ad una procedura di autorizzazione preventiva (5) potrebbe formare l'oggetto di una certa armonizzazione per quanto riguarda

.../...

- (1) Si veda l'art. 7
- (2) Si veda il Titolo III
- (3) Si veda l'art. 8
- (4) Si veda l'art. 10
- (5) Si veda l'art. 10 par. 1

la natura delle misure da prendere (1) nonché di un riesame periodico da parte degli organismi comunitari (2).

Per quanto riguarda le misure di vigilanza nazionale attualmente applicate dal Benelux, dalla Francia e dall'Italia, la Commissione propone che vengano mantenute provvisoriamente per un limitato numero di prodotti (3). Si potrebbe prevedere una soluzione analoga per la Germania, qualora il Consiglio dovesse allinearsi alle proposte della Commissione, limitando il controllo delle importazioni che attualmente è generale in Germania per i soli prodotti per i quali lo richiede la situazione del mercato. Lo stesso dicasi, anche in attesa della conclusione di taluni accordi commerciali comunitari, per la vigilanza nazionale delle importazioni del Giappone e di Hong-Kong (4) il cui campo di applicazione dovrà esser limitato a determinati settori sensibili.

Infine, la Commissione richiama l'attenzione su un determinato numero di eccezioni al principio dell'abolizione dei documenti preventivi all'importazione, stabiliti nella attuale proposta o richiesti da disposizioni già in vigore:

- mantenimento, da parte dell'Italia, della speciale autorizzazione richiesta per l'importazione di determinati oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi, ma sottoposti a cattiva manutenzione (5);
- mantenimento delle formalità all'importazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di protezione della salute e della vita delle persone degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali o di protezione della proprietà industriale o commerciale (6);
- mantenimento delle speciali formalità applicate in materia di cambi (7);
- mantenimento dei certificati d'importazione e di altre disposizioni di organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (8);
- eccezioni generali del Trattato CEE, con particolare riguardo a quanto segue:
 - articolo 108 e 109 (bilancia dei pagamenti);
 - articolo 223 (armi e munizioni);
 - articolo 224 (ordine pubblico, mantenimento della pace e della sicurezza internazionali).

.../...

(1) Si veda l'articolo 10 par. 2
(2) Si veda l'articolo 16
(3) Si veda l'articolo 17 par. 2 f
(4) Si veda l'articolo 17 par. 2 e
(5) Si veda l'articolo 17 par. 2 g

(6) Si veda l'articolo 18, comma a
(7) Si veda l'articolo 18, comma d
(8) Si veda l'articolo 19

3. Trattamento riservato dalle autorità di uno Stato membro agli importatori di un altro Stato membro

La parità di trattamento per tutti gli importatori della Comunità deriva dai principi basilari del Trattato di Roma. Da molti anni essa viene realizzata per i prodotti agricoli sottoposti a regolamento. La Commissione ritiene sia giunto il momento di generalizzare la sua applicazione per il complesso dei prodotti liberalizzati (1).

°
° °

In considerazione di tutti questi elementi, la Commissione si pronuncia per la revisione del regolamento CEE n. 1025/70. Detta revisione è imperniata sui tre succitati problemi, e non tocca praticamente i titoli II e IV del regolamento relativi alla procedura comunitaria d'informazione e di consultazione nonché alle misure di salvaguardia. L'inseimento di nuovi articoli richiede tuttavia determinati adattamenti della numerazione e dei riferimenti alle disposizioni di questi titoli. La Commissione suggerisce pertanto una presentazione completamente nuova del regolamento CEE n. 1025/70. Le parti del testo che differiscono dal regolamento iniziale sono state sottolineate al fine di facilitarne la lettura.

Di conseguenza la Commissione propone al Consiglio quanto segue :

- apportare al regolamento CEE n. 1025/70 le modifiche di cui sopra, indicate nei passi sottolineati del testo proposto in allegato;
- emanare in seguito un nuovo regolamento che sostituisca il regolamento CEE n. 1025/70 così modificato e completato degli adattamenti redazionali necessari, secondo il testo proposto allegato.

.../...

(1) Si vedano gli articoli 9 e 11

Proposta di
REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO

relativo al regime comune da applicare alle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 113,

Vista le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le normative emanate a norma dell'articolo 235 del Trattato applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, ed in particolare le disposizioni di tali normative che consentono una deroga al principio generale per cui qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle tale misure previste dalle normative stesse,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che il regime da applicare alle importazioni rappresenta un elemento importante di questa pratica;

Considerando che l'elenco comune di liberalizzazione quale è stato stabilito dai regolamenti CEE n. 2041/68 (1), 1228/69 (2), 1827/69 (3), 1025/70 (4), 1984/70 (5), 724/71 (6) e 1080/71 (7), deve costituire il punto di partenza delle norme comuni in materia; che tale elenco può essere esteso, con decisione del Consiglio, ad altri prodotti e ad altri paesi terzi;

Considerando che le importazioni di cui all'elenco comune di liberalizzazione devono essere libere da restrizioni quantitative per qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità;

.../...

- (1) GU n. L 303 del 18.12.1968, pag. 1
- (2) GU n. L 159 del 1.7.1969, pag. 4
- (3) GU n. L 235 del 18.9.1969, pag. 6
- (4) GU n. L 124 del 8.6.1970, pag. 6
- (5) GU n. L 218 del 3.10.1970, pag. 1
- (6) GU n. L 80 del 5.4.1971, pag. 3
- (7) GU n. L 116 del 28.5.1971, pag. 8

Considerando che la Commissione deve comunque essere informata dagli Stati membri in merito a qualunque pericolo derivante dall'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia;

Considerando che è essenziale procedere, sul piano comunitario e nell'ambito di un Comitato consultivo, all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da prendere;

Considerando che, a conclusione di queste consultazioni, può rivelarsi necessaria una deroga alla norma della soppressione delle formalità preliminari all'importazione dei prodotti liberalizzati, sottoponendo determinate importazioni ad una sorveglianza comunitaria oppure nazionale;

Considerando che, in tal caso, occorre subordinare la liberalizzazione dei prodotti in causa alla presentazione di un documento di importazione rispondente a criteri uniformi; che tale documento, dietro dichiarazione o semplice richiesta dell'importatore, deve essere rilasciato o vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un certo termine, senza che ciò comporti un qualunque diritto d'importazione per l'importatore; che detto documento può quindi essere utilizzato soltanto finché non intervenga un mutamento nel regime di importazione;

Considerando che nell'interesse della Comunità occorre instaurare un sistema di reciproca informazione, completo per quanto possibile, tra gli Stati membri e la Commissione circa i risultati della vigilanza comunitaria oppure nazionale;

Considerando che spetta al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che a tal fine occorre che la Commissione gli presenti proposte tenendo conto degli obblighi esistenti in campo internazionale; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia contraente del GATT soltanto se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantitativi così accresciuti ed a condizioni tali da causare o rischiare di causare grave danno ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti; a meno che gli obblighi

.../...

internazionali consentano di derogare a questa norma;

Considerando che, come lo dimostra l'esperienza, le pratiche commerciali possono in determinati casi rendere necessaria una procedura accelerata di salvaguardia; che pertanto la Comunità deve poter disporre di un'adeguata protezione sino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio;

Considerando che, a scopo precauzionale e per far fronte a pratiche imprevedibili, occorre quindi stabilire una procedura più rapida di quella normale; che le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata senza pregiudizio dell'atteggiamento che il Consiglio potrà assumere in seguito a mettere in atto misure d'urgenza;

Considerando che sembra opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni ed a titolo conservativo, attuare misure di salvaguardia sul piano nazionale,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

I prodotti inseriti nell'elenco comune di liberalizzazione di cui all'allegato I originari di un paese terzo che figura nell'elenco dei paesi riportato all'allegato II non sono soggetti ad alcuna restrizione quantitativa all'importazione indipendentemente dal luogo di stabilimento del loro importatore nella Comunità.

Articolo 2

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere l'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco che figura all'allegato I nonché l'inclusione di altri paesi terzi nell'elenco riportato all'allegato II quando ritiene che ciò non rischi di creare una situazione tale da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia.

TITOLO II

Procedura comunitaria d'informazione e di consultazione

Articolo 3

1. Gli Stati membri avvertono la Commissione di qualunque pericolo connesso all'evoluzione delle importazioni, che possa richiedere il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia.
2. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 4

Consultazioni possono essere avviate, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Esse devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 3 e comunque prima dell'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia a norma degli articoli 8, 10, 12, 13, 14 oppure 16.

.../...

Articolo 5

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, qui di seguito denominato il "Comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
 - a) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione, nonché sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione;
 - b) sulle misure che sarebbe eventualmente opportuno mettere in atto.

Articolo 6

1. Al fine di consentire alla Commissione di valutare la situazione economica e commerciale di un determinato prodotto, gli Stati membri le forniscono, su sua richiesta e secondo le modalità da esse definite, informazioni sull'evoluzione del mercato di detto prodotto.
2. La Commissione informa gli altri Stati membri.

TITOLO III

Misure di vigilanza

Articolo 7

L'immissione in libera pratica dei prodotti inseriti nell'elenco comune di liberalizzazione non è subordinata alla presentazione di alcun documento d'importazione rilasciato o vidimato prima della dichiarazione di questi prodotti per il consumo.

.../...

Articolo 8

1. Qualora l'evoluzione delle importazioni di un prodotto originario di un paese terzo compresi nell'allegato II rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta ad una vigilanza comunitaria. In questo caso il prodotto viene contrassegnato da una "x" inserita nella colonna 3 dell'allegato I.

2. Se è concomitante all'inclusione del prodotto in oggetto nell'elenco di cui all'allegato I, la decisione di messa sotto vigilanza viene emessa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. In altri casi essa è presa dalla Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5.

Articolo 9

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a sorveglianza comunitaria è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Detto documento è rilasciato e vidimato dagli Stati membri gratuitamente per tutti i quantitativi richiesti ed entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla presentazione di una dichiarazione o di una semplice richiesta da parte di qualsiasi importatore indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salve restando eventuali disposizioni differenti definite contemporaneamente alla messa sotto sorveglianza e secondo la stessa procedura, nella dichiarazione o richiesta dell'importatore deve essere indicato quanto segue:

a) nome ed indirizzo dell'importatore;

b) designazione del prodotto con indicazione :

- della denominazione commerciale,
- della voce doganale o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
- del paese d'origine,
- del paese di provenienza;

c) l'indicazione del prezzo cif franco frontiera e della quantità del prodotto in unità in uso nel commercio;

d) data o date previste per l'importazione.

Gli Stati membri possono chiedere indicazioni supplementari.

2. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto finché resta in vigore, per le transazioni in questione, il regime di liberalizzazione delle importazioni, ed al massimo per un periodo determinato contemporaneamente alla messa sotto sorveglianza e con la stessa procedura, tenuto conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'immissione in libera pratica qualora il prezzo unitario al quale si effettua la transazione superi quello indicato nel documento d'importazione, ovvero qualora il valore totale o il quantitativo dei prodotti presentati per l'importazione superino almeno del 5% il valore totale o il quantitativo indicato nel documento d'importazione. La Commissione, dopo aver udito i pareri formulati all'interno del Comitato, può fissare, tenendo conto della natura dei prodotti e di altre peculiarità delle transazioni in oggetto, una percentuale differente che, tuttavia, non può normalmente superare il 10%.

Articolo 10

1. Qualora entro 8 giorni lavorativi dopo la fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non sono soggette ad una vigilanza comunitaria, lo Stato membro che ha informato la Commissione in base al primo comma dell'articolo 3 può procedere ad una vigilanza nazionale di queste importazioni.

2. Sin dall'entrata in vigore della vigilanza la Commissione è informata delle modalità della sua applicazione e provvede a rettificare, sotto forma di parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, l'allegato I inserendo, a fronte del prodotto in questione, l'indicazione dello Stato membro nella colonna "4" di detto allegato.

Articolo 11

L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza nazionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato dallo Stato membro, gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti ed entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione di una dichiarazione o di una semplice richiesta di qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Esso può essere utilizzato soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in causa.

Articolo 12

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi 10 giorni di ogni mese in caso di vigilanza comunitaria e nei primi 20 giorni di ciascun trimestre in caso di vigilanza nazionale, i seguenti dati:

- a) quantitativi ed importi calcolati in base ai prezzi cif per i quali sono rilasciati o vidimati, durante il periodo precedente, documenti di importazione;
- b) importazioni effettuate durante il periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese esportatore.

2. La Commissione, tenuto conto della natura dei prodotti e di altre particolarità delle transazioni, può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

.../...

TITOLO IV

Misure di salvaguardia

Articolo 13

1. Quando un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, e quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata per la salvaguardia degli interessi della Comunità, la Commissione può, su richiesta di uno stato membro oppure di propria iniziativa, provvedere a quanto segue:

- a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 9 che saranno rilasciati o vidimati dopo l'entrata in vigore della misura di salvaguardia;
- b) modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità e entro limiti definiti dalla Commissione, in attesa di una decisione del Consiglio presa a norma dell'articolo 14.

2. Le misure sono di immediata applicazione.

3. Queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la Comunità sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e sempre che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 8 e 9, alla presentazione di un documento d'importazione siano accompagnati da tale documento.

4. Nei casi in cui uno Stato membro ha chiesto l'azione della Commissione, quest'ultima decide in proposito entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può deferirla al Consiglio entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può emettere una decisione diversa.

6. Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore di una misura decisa in applicazione del paragrafo 1 b), la Commissione propone al Consiglio le misure opportune ai sensi dell'articolo 14. Se il Consiglio non si è pronunciato su questa proposta al più tardi entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura attuata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 14

1. Quando lo esigono gli interessi della Comunità, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, emanare le misure appropriate:

- a) per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantità talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente la produzione comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti;
- b) per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, specialmente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Le misure possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la Comunità, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e sempre che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 8 e 9, alla presentazione di un documento di importazione, siano accompagnati da tale documento.

3. Quando la fissazione di un contingente costituisce ritiro di una misura di liberalizzazione, si tiene conto in particolare di quanto segue:

- dell'interesse a mantenere per quanto possibile le correnti di scambio tradizionali;
- del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;
- del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

Articolo 15

1. Uno Stato membro può, a titolo conservativo modificare il regime all'importazione di un determinato prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione da rilasciare secondo le modalità ed entro i limiti da esso definiti:

- a) quando si manifesta sul suo territorio una situazione simile a quella definita per la Comunità all'articolo 13, comma 1;
- b) se detta misura è giustificata da una clausola di salvaguardia contenuta in un accordo bilaterale concluso da questo Stato membro ed un paese terzo.

2. Lo Stato membro applica questa misura sentiti i pareri espressi in sede di Comitato ovvero, se questa procedura non è possibile data l'urgenza, dopo aver informato la Commissione; quest'ultima avverte gli altri Stati membri.

3. Le misure sono notificate alla Commissione per telexscritto non appena esse siano state decise.

4. Quando le misure sono state decise per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), la loro notifica equivale ad una domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 4. Le misure sono applicabili soltanto fino alla data di applicazione della decisione della Commissione. Quando, però, questa decide

di non mettere in atto misure ai sensi dell'articolo 13, la sua decisione si applica a partire dal sesto giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha emanato le misure non le deferisca al Consiglio; in questo caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio, ed al massimo per un mese dal momento in cui quest'ultimo è stato adottato. Il Consiglio decide, prima dello scadere di questo termine.

5. Se le misure sono decise per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può proporre al Consiglio le misure da prendere. Le misure nazionali restano applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo per due mesi a decorrere dal momento in cui quest'ultimo è stato adottato, a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, non abbia deciso altrimenti per tener conto in particolare degli interessi in gioco nei negoziati comunitari. Il Consiglio decide prima che siano trascorsi due mesi dal momento in cui è stato adottato

6. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 sono applicabili sin al 31 dicembre 1972. Prima di questa data il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti da arrecarvi.

Articolo 16

1. Durante il periodo di applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia, si procede in sede di Comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni con gli scopi sotto indicati:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
- b) verificare se è necessario mantenerle in vigore.

2. Quando la Commissione ritiene che l'abrogazione o la modifica di queste misure si rivelino necessarie:

- a) se il Consiglio ha deliberato su queste misure, essa propone la loro abrogazione o modifica; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

- b) negli altri casi, essa le modifica o le abroga:
si applica allora l'articolo 13, paragrafo 5.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

1. Al più tardi il 31 dicembre 1973, il Consiglio decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento per una più spinta armonizzazione del regime di importazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ed in base ai progressi della politica commerciale e comune realizzati in particolare a seguito della conclusione di accordi commerciali comunitari.

2. In attesa di questa armonizzazione:

- a) la Germania può subordinare l'importazione di prodotti che non sono contrassegnati da una "x" nella colonna "2" dell'Allegato I, a condizione che non soltanto il loro paese d'origine ma anche il paese di acquisto figurino fra i paesi terzi elencati all'Allegato II;
- b) la Francia può subordinare l'importazione dei prodotti non contrassegnati da una "x" nella colonna "2" dell'Allegato I, a condizione che non soltanto il loro paese di origine ma anche il paese di provenienza figurino tra i paesi terzi elencati all'Allegato II;
- c) l'Italia può subordinare l'importazione di prodotti originari della RAU (Egitto), della Jugoslavia e del Giappone a condizione che il loro paese di origine coincida con il loro paese di provenienza;
- d) i documenti di importazione richiesti a titolo dell'articolo 9 per la vigilanza comunitaria sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati o vidimati;
- e) gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza nazionale delle importazioni originali del Giappone o di Hong-Kong dei prodotti che rientrano nei capitoli della TDC elencati qui di seguito:

50, 51, 53, 55 a 62

(talune materie tessili)

85

(macchine ed apparecchi elettrici)

90

(strumenti ed apparecchi ottici)

97

(giocattoli)

Non si applicano l'articolo 10, paragrafo 2, né l'articolo 12.

.../...

- f) gli Stati membri indicati nella colonna 4 dell'Allegato I possono procedere ad una vigilanza nazionale dei prodotti a fronte dei quali essi sono iscritti in questa colonna; non si applicano l'articolo 10, paragrafo 2, né l'articolo 12;
- g) il presente regolamento non costituisce ostacolo al mantenimento delle disposizioni emanate dall'Italia per assoggettare ad una autorizzazione particolare, conformemente al Decreto ministeriale 31 ottobre 1962, all'elenco (Tabella A import) ad esso allegato, nonché alle modifiche successive, l'importazione di oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione, della voce 73.24, dei capitoli 84-87 e 93 nonché della voce 97.04 B della tariffa doganale comune.

Articolo 18

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione di quanto segue da parte di uno Stato membro,

- a) divieti, restrizioni quantitative o formalità all'importazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale;
- b) formalità speciali in materia di cambi.

Articolo 19

1. Il presente regolamento non costituisce ostacolo all'applicazione delle normative che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché dell'articolo 235 del Trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

2. Le disposizioni agli articoli 8-12 e 16, nondimeno non si applicano ai prodotti soggetti a dette normative e per i quali il regime comunitario

degli scambi con i paesi terzi prescrive la presentazione di un certificato o altro titolo di importazione. Le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 non si applicano ai prodotti anzidetti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1025/70 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Per motivi contingenti, i servizi della Commissione non hanno potuto completare i vari elenchi di cui sarà formato l'Allegato I.

La Commissione si riserva pertanto di presentare detto Allegato al Consiglio in data successiva. Lo schema allegato indica i principi che verranno rispettati durante la redazione dell'Allegato.

ANNEXE I

ANLAGE I

BIJLAGE I

ALLEGATO I

Liste commune de libération / Gemeinsame Liberalisierungsliste
 Lista comune di liberazione / Gemeenschappelijke Liberalisatielijst

1	2	3	4
Désignation des produits - N° du TDC -	Libération conditionnée uniquement par origine	Surveillance com- munautaire	Surveillance nationale
Warenbezeichnung - Nr. des GZT -	Liberalisierung allein vom Ursprung abhängig	Gemeinschaftliche Überwachung	Nationale Überwachung
Designazione dei prodotti - N° della TDC -	Liberaliz.ne condiz.ta unicam.te dall'origine	Sorveglianza comunitaria	Sorveglianza nazionale
Opgave van de produkten - Nr. GDT -	Liberalisatie op grond van oorsprong alleen	Communautair toezicht	National toezicht
In questa colonna verranno riportati: i prodotti attualmen- te compresi nell'elen- co di liberalizzazione del regolamento CEE n. 1025/70 oltre a 62 altri prodotti che rientra- no in voci parziali della TDC, la cui in- clusione nell'Allega- to al regolamento CEE n. 1025/70 è stata proposta al Consiglio	Verranno contrassegnati da una "x" i prodotti inseriti nella colonna 1 che figurano anche nel- l'elenco di liberalizza- zione del regolamen- to CEE n. 109/70, vale a dire 637 voci intere oltre a 128 voci parziali, la cui inclusione in questo elenco è stata proposta al Consiglio		Verranno in- dicate in questa colon- na le misure di sorveglian- za applicate dagli Stati membri per un numero limi- tato di pro- dotti

ELENCO DEI PAESI

Afganistan

Algeria

Alto Volta

Andorra

Antille olandesi (comprese le isole di Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache e la parte olandese di Saint-Martin)

Arabia Saudita

Repubblica Araba Unita

Argentina

Australia (comprese la Papuasias, la Nuova Guinea sotto mandato australiano, l'isola Norfolk e le isole di Cocos "Keeling")

Austria

Barbados

Beciuania

Bhutan

Birmania

Bolivia

Brasile (comprese le isole Fernando-de-Noronha, comprendenti Rochedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo, Atollo das Rocas, Trinidad e Martin-Vas)

Burundi

Cambogia

Camerun

Canada

Repubblica Centrafricana

Ceylon

Ciad

Cile (comprese le seguenti isole : arcipelago di Juan Fernandes, isola di Pasqua, Sala-y-Gomez, San-Feliz, San-Ambrosio e la parte occidentale della Terra del Fuoco)

Repubblica cinese (Formosa)

Cipro

Colombia

Comores

Repubblica popolare del Congo (Brazzaville)

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

Repubblica della Corea del Sud

Costa d'Avorio
Costarica
Dahomey
Danimarca (comprese la Groenlandia e le isole Färoër)
Repubblica Dominicana (comprese le isole di Saona, Catalina, Beata e
altre isole di minor superficie)
Ecuador
Etiopia e Eritrea
Filippine
Finlandia
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Grecia (comprese l'isola di Eubea e le Sporadi, le isole del Dodecaneso,
le Cicladi, le isole Ionie, le isole del Mar Egeo, Creta)
Guatemala
Guayana
Repubblica di Guinea
Guinea equatoriale
Haiti (comprese l'Ile de la Tortue, l'Ile de la Gonave, les Cayemites,
l'Ile à Vache, l'Ile de la Navase e la Grande-Caye)
Honduras
India (comprese le isole Andaman, Nicobar, Laccadive, Minicoy e Amindivi)
Indonesia (Giava, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali e Nusatenggar
(compresa la parte indonesiana di Timor), Maluku, Irian Barat)
Irak
Iran
Irlanda
Islanda
Isole Maldives
Isola Mauritius
Isole Nauru
Isole Tromelio, Glorieuses, Juan de Nova, Europa e Bassa-da-India)
Israele

Iugoslavia

Kenya

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Malawi

Malesia (compresi Borneo ex-britannico e Sarawak)

Repubblica Malgascia

Mali

Malta

Marcocco

Mascat e Oman

Mauritania

Messico

Nepal

Nicaragua

Niger

Repubblica federale di Nigeria

Norvegia (comprese Svalbard "chiamata anche arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'isola degli Orsi", l'isola Jan Mayen e i possedimenti della Norvegia nell'Antartide (Isola Bouvet, Isola di Pietro I, e Terra Regina Maud)

Nuova Caledonia e dipendenze (comprese le Isole dei Pini, l'Isola Huon, le Isole della Lealtà, le Isole Walpole e Surprise, le Isole Chesterfield, le isole Wallis e Futuna)

Nuove Ebridi

Nuova Zelanda (comprese le isole Kermadec e Chatham)

Isole Cook :

1. Gruppo settentrionale (Penrhyn, Manihiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suvarrow e Nassau)

2. Gruppo meridionale (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea e Manuae)

3. Isola Niue

Oceania (Stabilimento francese : Isole della Società, Isole Sottovento, Arcipelago delle Marchesi, Arcipelago delle Touamotou, Arcipelago Gambier, Arcipelago delle Toubouai, isola Rapa e isola Clipperton)

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Portogallo

Territorio europeo (comprese le isole di Madera e le Azzore)

Angola

Cabinda

Guinea Portoghese (comprese le isole di Bissagos)

Isole del Capo Verde

Isole Sao-Tomé e Principe

Macao

Mozambico

Timor (parte portoghese)

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le Isole Anglo-Normanne)

Antigua

Isole Bahama

Bahrein

Bermude

Brunei

Isole Cayman

Dominica

Isole Falkland e dipendenze

Isole Figi

Gibilterra

Grenada

Honduras britannico

Hong-Kong

Katar (Scieccato di Katar)

Montserrat

Sant'Elena (comprese le dipendenze : isole dell'Ascensione e Tristan da Cunha)

Saint-Kitts (Saint-Christophe), Nièves e Anguilla

Sainte Lucie

Saint-Vincent

Seychelles

Territorio britannico dell'Antartico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Arcipelago delle Chagos, isole Aldabra, Farquhar e Desroches)

Territorio di competenza dell'Alta Commissione per il Pacifico occidentale (compresi i territori doganali distinti del Protettorato delle isole Salomon britanniche e della colonia delle isole Gilbert e Ellice)

Trucial States (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al
Khaimah, Umm al Quaiwan, Fujairah)

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Rio Muni

Ruanda

Saint-Pierre e Miquelon

Salvador

Samoa, isole occidentali

Senegal

Sierra Leone

Sikkim

Singapore

Siria

Somalia

Spagna

Territori nella penisola e isole Baleari

Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Aulhucemas, Chafarinas e

Penon de Velez de la Gomera

Ifni e Sahara spagnolo

Stati Uniti d'America

Guam

Kingman Reef

Isole Midway

Portorico

Samca americana (compreso Swains)

Territori sotto tutela delle Isole del Pacifico (isole
Caroline, isole Marshall e isole Marianne, eccetto
Guam)

Isole Ryukyu (tra cui Okinawa) e Daito

Isole Vergini (appartenenti agli Stati Uniti)

Isola di Wake

Zona del Canale di Panama

Sud Africa (compresa l'Africa Sud-occidentale e le isole del Principe
Edoardo, comprendenti l'isola Marion e l'isola del Principe
Edoardo)

Sudan

Surinam

Swaziland

Svezia

Svizzera

Tailandia

Tanzania

Terre Australi e Antartiche (PTOM francesi : Arcipelago delle Kerguelen,
delle Crozet, isole Saint-Paul e Amsterdam, terra Adélie)

Territorio francese degli Afar e degli Issas

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Uganda

Uruguay

Città del Vaticano

Venezuela

Vietnam del Sud

Yemen

Yemen Meridionale (comprese le isole Perim e Socotra)

Zambia

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi
d'oltremare del regolamento (CEE) n. che istituisce
un regime comune da applicare alle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 227,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è necessario che il regolamento (CEE) n. del
Consiglio, del che istituisce un regime comune per le importazio-
ni si applichi anche ai dipartimenti francesi d'oltremare,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. del Consiglio si
applicano nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1026/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970,
relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regola-
mento (CEE) n. 1020/70 che istituisce un regime comune per le importazioni
da paesi terzi (1) viene abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

.../...

(1) G.U. n. L 124 dell'8.6.1970, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente
